

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FRANCO, FILETTI e MISSERVILLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1988

Norme in materia di notificazione a mezzo del servizio postale

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 20 novembre 1982, n. 890, che modifica il sistema delle notificazioni di atti a mezzo posta e delle comunicazioni connesse con le notificazioni di atti giudiziari, privilegiando, stranamente, in un periodo di ricorrente disservizio postale, le notificazioni di siffatto tipo, ripropone all'attenzione degli utenti della giustizia e della classe forense in primo luogo, problemi delicatissimi. La notificazione degli atti giudiziari ed extra giudiziari a mezzo posta è, infatti, più di ogni altra, soggetta a rischi di vario tipo, primo fra tutti quello della decadenza di diritti o d'azioni se l'atto non raggiunge nei termini il destinatario. D'altra parte, chi è costretto ad affidarsi al servizio postale non è in grado di prevedere i tempi di percorrenza del plico –

neppure se lo stesso è diretto in una località vicina – e non può quindi usare alcun criterio di valutazione di detti tempi che non sia quello di una rigorosa prudenza. Ciò comporta, necessariamente, un accorciamento in fatto dei termini concessi dalla legge per la notificazione dell'atto e quindi uno stravolgimento in concreto dell'attività di programmazione del lavoro dell'avvocato. Solo per fare un esempio banale, per un appello da notificare fuori sede l'avvocato dovrà affidarlo al servizio postale almeno otto giorni prima della scadenza del termine, riducendo così a ventidue giorni soltanto il termine di legge (giorni trenta).

Il disegno di legge tende a razionalizzare il sistema delle notificazioni a mezzo del servizio postale.

In esso (articolo 1) si accoglie il principio, proprio del diritto amministrativo in materia di ricorsi gerarchici e di presentazione di istanze (anche di partecipazione ai pubblici concorsi), secondo il quale se l'atto è spedito per posta la data di spedizione equivale a data di ricezione.

Lo stesso principio vale, com'è noto, anche nel processo tributario per quanto attiene alla presentazione del ricorso introduttivo che può essere spedito per posta fino al giorno di scadenza.

Il principio realizza inoltre una sostanziale parità di trattamento tra persone variamente distribuite sul territorio nazionale, non uniformemente servito dall'amministrazione postale.

Il disegno di legge recepisce altresì il meccanismo del processo del lavoro, nel quale, ai fini del termine, si fa riferimento al deposito del ricorso (specie in appello) e non già alla notifica, privilegiandosi così il momento del primo contatto con l'apparato della

giustizia (del quale l'ufficiale giudiziario fa parte) piuttosto che il momento della notificazione dell'atto al destinatario.

L'articolo 3 è rivolto a superare la rigida giurisprudenza amministrativa che pretende ancora, a pena di inammissibilità, il deposito dell'avviso di ricevimento unitamente al ricorso ed entro il termine di legge.

L'articolo 4 dovrebbe mitigare gli effetti della cosiddetta notifica «occulta», tenuto presente che spesso i destinatari della notifica sono, specie in materia di impugnazione delle sentenze, gli avvocati, i cui studi dovrebbero, quindi, essere sempre aperti ad ogni giro del postino.

Si è, infine, ritenuto (articolo 5) di allargare la «competenza» dell'ufficiale giudiziario, apparendo eccessivo, in aderenza ai recenti orientamenti giurisprudenziali, considerare nulle le notificazioni eseguite a mezzo posta dall'ufficiale giudiziario «incompetente», quando l'atto abbia raggiunto lo scopo.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. La notificazione a mezzo del servizio postale degli atti del processo civile ed amministrativo si considera eseguita, se l'atto è stato recapitato al destinatario, nel giorno in cui l'ufficiale giudiziario ha consegnato il plico all'ufficio postale per la spedizione.

2. La disposizione del presente articolo si applica al solo fine di sanare inammissibilità, improcedibilità, nullità o decadenze connesse al decorso dei termini processuali.

3. Salvi gli effetti di cui al comma 1, per il destinatario della notifica i termini processuali decorrono in ogni caso dall'effettivo ricevimento dell'atto, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 390.

## Art. 2.

1. La data della consegna del plico all'ufficio postale per la spedizione è attestata dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890.

## Art. 3.

1. L'avviso di ricevimento può essere depositato in giudizio, anche davanti alle giurisdizioni amministrative, fino al momento del passaggio in decisione della causa.

## Art. 4.

1. Quando risulti che la notifica è stata richiesta nei termini all'ufficio postale e il plico non è stato consegnato al destinatario per assenza del medesimo o per le altre cause previste nell'articolo 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, o, comunque,

per cause non imputabili al richiedente, il giudice, ove sorga dubbio che il destinatario non abbia avuto notizia del deposito del plico nell'ufficio postale, dispone la rinnovazione della notifica rimettendo in termini il richiedente medesimo.

Art. 5.

1. La notificazione a mezzo del servizio postale può essere eseguita anche dall'ufficiale giudiziario addetto al tribunale, presso il quale è iscritto, nel relativo albo professionale, l'avvocato o il procuratore della parte nel cui interesse la notificazione è richiesta.